



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO**

La Corte, composta dai signori magistrati:

- dott. Glauco Zaccardi	Presidente rel.
- dott. Isabella Parolari	Consigliere
- dott. Sara Foderaro	Consigliere

all'udienza del 01/07/2025 ha pronunciato la presente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 1269/2023 R.G. vertente

TRA

LA SALVIA LAURA parte rappresentata e difesa dall'Avv. **DE SALVATORE DANIELA** e dalla **LEGALELIA STA S.R.L.**, in persona del l.r.p.t. Avv. **ELIA FRANCESCO**

APPELLANTE

E

INPS parte rappresentata e difesa dall'Avv. **SCARLATO PAOLA**

APPELLATO

avente ad oggetto: appello avverso la sentenza 8572/2022 del Tribunale di Roma, pubblicata il 6.12.2022

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 1.000 oltre oneri accessori.

Dà atto della sussistenza, per l'appellante, delle condizioni oggettive, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002, per l'applicazione di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Roma, lì 01/07/2025

Il Presidente
Dr. *Glauco Zaccardi*

FATTO E DIRITTO

Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Roma ha rigettato l'opposizione proposta da La Salvia Laura, già titolare di pensione invciv 07496419, avverso la nota del 4.5.2021, comunicatale il 10.5.2021, con la quale l'INPS le aveva reso noto che: *“a seguito di verifiche è emerso che lei ha ricevuto, per il periodo dal 01.01.2020 al 31.05.2021, un pagamento non dovuto sulla pensione INVCIV....per un importo complessivo di euro 5167,62 per i seguenti motivi: revoca pensione per superamento dei limiti reddituali...”*.

L'Istituto odierno appellato, in particolare, aveva accertato il superamento dei limiti reddituali per gli anni 2019 e 2020 per la pensione IO, rispettivamente rilevanti ai fini della percezione della predetta prestazione per gli anni 2020 e 2021.

Il tutto nei seguenti termini:

a) per l'anno 2020, l'assistita, invalida totale, aveva percepito redditi da lavoro dipendente per euro 13.839 (anno rilevante 2019) + importi riscossi a titolo di TFR per euro 1.057 (anno 2019) + redditi da pensione di invalidità dei lavoratori dipendenti per euro 3.343 (IO - anno 2020 cfr.) per un totale complessivo pari ad euro 18.239.

Tale reddito era superiore alla soglia prevista dalla legge per il riconoscimento della prestazione agli invalidi totali (limite di legge euro 16.982,49), pertanto erano risultate indebite tutte le somme percepite nel 2020.

b) per l'anno 2021, la ricorrente, invalida totale e poi parziale con decorrenza maggio 2021, aveva percepito redditi da lavoro dipendente per euro 21.211 (anno rilevante 2020) + importi riscossi a titolo di TFR per euro 1.247 (anno 2020) + redditi da pensione di invalidità dei lavoratori dipendenti per euro 3.350 (IO - anno 2021) per un totale complessivo pari ad euro 25.808

Al riguardo la prima giudice ha richiamato il panorama normativo e giurisprudenziale, in virtù del quale, in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile.

Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo.

Nel caso di specie, l'assistita aveva superato i limiti reddituali e non aveva comunicato all'INPS la variazione dei propri redditi mediante il modello RED, né aveva presentato dichiarazione dei redditi. Adempimento, quest'ultimo, non integrato dalla presentazione della dichiarazione congiunta da parte del marito della La Salvia, Mastrangelo Gregorio Roberto, per gli anni 2019 e 2020.

La ricorrente attuale appellante, quindi, non poteva vantare alcun ragionevole affidamento circa la percezione delle somme oggetto di ripetizione da parte dell'INPS.

Il Tribunale, poi, ha regolato le spese di lite secondo soccombenza.

Ha proposto appello La Salvia Laura, affidandosi alle seguenti censure:

- a) Violazione dell'art. 13, comma 6, del decreto-legge 78/2010, perché la dichiarazione congiunta presentata dal coniuge Mastropietro, contrariamente all'assunto della prima

giudice, integrava dichiarazione all'Amministrazione finanziaria da parte dell'assistita, così da precludere il recupero in virtù dell'art. 13, citato.

- b) Violazione dell'art. 14-septies, comma quarto, della legge 33/1980, perché, con riguardo ai redditi rilevanti per l'anno 2020, ossia quelli del 2019, l'INPS non aveva tenuto conto della presenza di ritenute fiscali per euro 1.898 a carico della medesima Salvia, risultanti dalla dichiarazione congiunta del coniuge. Il reddito rilevante per il 2020, quindi, non era pari a 18.239, ma a euro 16.341, quindi inferiore alla soglia di euro 16.942,89.
- c) Violazione dell'onere della prova e omesso esame della documentazione acquisita agli atti perché il Tribunale, ove avesse correttamente esaminato e valutato i documenti prodotti, avrebbe accertato che l'INPS aveva conteggiato due volte la pensione IO del 2019, sommando, ai fini del diritto alla prestazione nel 2010, la pensione IO del 2019 a quella del 2020.

Si è costituito l'appellato, domandando il rigetto dell'appello.

Matura per la decisione la causa sulla base dei documenti in atti, all'udienza odierna è stata data lettura del dispositivo in epigrafe.

L'impugnazione è infondata.

Non coglie nel segno, innanzitutto, la prima censura. L'istituto della dichiarazione dei redditi congiunta consente ai coniugi di presentare un'unica dichiarazione, nella quale sono indicati i redditi del dichiarante e del coniuge, partitamente.

Senonché, i dati del coniuge sono consultabili esclusivamente mediante accesso alla dichiarazione del dichiarante, nella specie Mastropietro Gregorio Roberto.

E' evidente quindi, che l'art. 13, comma 6, del d.l. 78/2010 è erroneamente richiamato dall'appellante. Scopo di tale norma, infatti, è esonerare dalla comunicazione dei redditi all'Istituto previdenziale (e quindi consentire di considerare in buona fede) il contribuente che, pur non avendo presentato il modello RED, abbia comunque dichiarato al Fisco i suoi redditi, sì da consentire all'INPS un accesso, tramite consultazione delle banche dati dell'Amministrazione finanziaria.

Ove, però, tale consultazione non sia possibile, appunto perché, come nel caso di dichiarazione congiunta presentata dal coniuge dell'assistito, i dati della dichiarazione dei redditi non siano direttamente accessibili dall'Istituto previdenziale non si vede perché dovrebbe essere esclusa la presentazione del RED.

Anche perché, diversamente opinando, l'odierno appellato sarebbe onerato di un onere di accertamento del tutto sproporzionato: per ogni assistito, infatti, non dovrebbe limitarsi a consultare la dichiarazione fiscale dell'interessato, direttamente accessibile, ma dovrebbe prima verificare se lo stesso sia coniugato (ciò che sarebbe possibile solo mediante consultazione dei registri dello stato civile che, come noto, sono comunali) e, in caso di esito positivo, verificare se il coniuge abbia presentato la dichiarazione congiunta.

Correttamente, pertanto, la prima giudice ha escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 6 del d.l. 78/2010 in favore dell'attuale appellante.

Parimenti infondato è il secondo motivo di gravame. L'art. 13-septies della legge 33/1980, al quarto comma, infatti, non prevede che le ritenute fiscali debbano essere detratte dall'imponibile rilevante ai fini della sussistenza del diritto alla prestazione; imponibile che, diversamente da quanto opina l'appellante, va calcolato al lordo e non al netto.

Del pari non accoglibile è la terza censura. Dalla disamina dei redditi considerati dall'INPS, sopra riportati, emerge chiaramente come la pensione sia stata calcolata una sola volta.

Infatti, secondo l'appellato: per l'anno 2020, l'assistita, invalida totale, aveva percepito redditi da lavoro dipendente per euro 13.839 (anno rilevante 2019) + importi riscossi a titolo di TFR per euro 1.057 (anno 2019) + redditi da pensione di invalidità dei lavoratori dipendenti per euro 3.343 (IO - anno 2020 cfr.) per un totale complessivo pari ad euro 18.239.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'appello va respinto.

Le spese del grado sono poste a carico dell'appellante, secondo soccombenza e sono liquidate tenendo conto dello scaglione di valore del d.m. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni

Il rigetto dell'appello, infine, comporta la sussistenza, per l'appellante, delle condizioni oggettive per l'applicazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 1.000 oltre oneri accessori.

Dà atto della sussistenza, per l'appellante, delle condizioni oggettive, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002, per l'applicazione di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Roma, lì 01/07/2025

Il Presidente est.
Dr. *Glauco Zaccardi*